

BGE 43 II 130

Bundesgericht (BGE), 1917-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_II_130

FR: ATF 43 II 130

IT: DTF 43 II 130

Volltext

130 Prozessrecht: N° 20. sowie die von ihm unterzeichneten Erklärungen und Rechtsschriften~ als von den SBB selbst ausgehend anzuerkennen und also insbesondere auf die von ihm namens der SBB ergriffenen Appellation einzutreten hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Beschwerde wird als im Sinne der Erwägungen begründet erklärt. 20. Sentenza. 14 mlrzo 1917 de11& Ila sezione civile nella causa Lampugna.ni, attore contro Kunicipio di 'Lugano, convenuto, Una contestazione concernente l'organizzazione di una fou- dazione di cui agli Art. 80 e seg, ces non e una causa di diritto civile a meute dell'art. 56 OGF : la decisione canto- nale ehe la riguarda non e dunque suscettibile di appella- zione al Tribunale federale giusta gli art. 56 e seg. OGF. A. - Con testamento pubblicato il 18 febbraio 1893 Antonio Caccia di Morcote legava aHa ciUä. di Lugano la villa detta la Malpensata col fondo annesso, tutte le masserizie, quadri ecc., coll'onere di istituirvi un museo pubblico di belle arti e di nominare a prima suo direttore l' esecutore testamentario sig. -Dr Virgilio Lampugnani in Sorengo. Il museo fu eretto nel 1904 in ente giuridico autonomo sotto la forma di una fondazione, di cui l'am- ministrazione venne devoluta alla Municipalitä. di Lugano coll'obbligo di darne scario annualmente al Consiglio eomunale: ad una eommissione speciale ne fu affidata la direzione e il sig. Lampugnani nominato a direttore a vita. Entrato in vigore il nuovo CCS e poscia ehe la legge ticinese di attuazione di delto codiee ebbe istituite le Municipalitä. ad autoritä. inferiori di vigilanza sulle fon- dazioni destinate ai eomuni, il sig. Lampugnani, agendo quale eseeutore deI testamento Caeeia e direttore deI Prozessrecht. N° 20. 131 museo, presentava il 30 giugno 1914 alla Municipalitä. risp. al Consiglio comunale di Lugano un memor~le col quale esso domandava anzitutto ehe l'amministrll- zione della fondazione fosse tolta alla Municipalitä e devoluta ad una commissione speciale, non potendo un'autorita di vigilanza (municipalitä) essere in pari tempo organa amministrativo : esso chiedeva, in secondo luogo, che fossero sospese nei loro effetti fino a decisione della vertenza certe deliberazioni dell'amministrazione relative al trasloco deI museo ed alla vendita della pro- prieta della Malpensata e, finalmente, ehe Ja Munici- palita die Lugano provvedesse ad iscrivere la fondazione nel registro di commercio svizzero. B. - COLL risoluzione deI 28 dicembre 1914 il Con- siglio comunale di Lugano respinse il ricorso. Lo accolse invece il Consiglio di Stato quale autoritä. superiore di vigilanza sulle fondazioni (art. 16 legge di attuaziolle deI CCS), il quale, eon risoluzione deI 14 maggio 1915, pri- vava la Municipalita dell'amministrazione della fonda- zione, le faceva obbligo quale autorita inferiore di vigi- lanza di provvederla di « sufficienti }) organi amminis- trativi, sospendeva l'esecuzione delle decisioni concernenti il trasloco deI museo ece. e dava alla amministrazione istituenda la facoltä di procedere all'iscrizione della [on- dazione nel registro di commercio. Contro questa decisione la Municipalitä di Lugano ricorreva alla Commissione deH' Amministrativo, la quale il 17 ottobre 1916 pronun- ciava: 10 La Commissione si dichiara competente, essendo la vertenza (U carattere amministrativo. 20

La risoluzione governativa è annullata in tutti i suoi dispositivi, tranne quello concernente l'iscrizione della fondazione nel registro di commercio. Sull'eccezione di incompetenza proposta dal sig. Lampugnani la Commissione osserva che se nella sua forma esteriore il decreto del Consiglio di Stato appare come una risoluzione in tema di vigilanza sulle fondazioni, nella 132 Prozessrecht. N° 20. Bua portata intrinseca e nelle sue conseguenze esso concerne piuttosto una questione di diritto amministrativo. Nel merito opina non esistere motivi di diritto dai quali risulti l'inconciliabilità della qualità di amministratrice, la quale compete alla municipalità in base a diritti regolarmente e legittimamente acquisiti, con quella di autorità di vigilanza conferitale dal nuovo codice. Essere praticamente preferibile l'amministrazione della municipalità.. controllata dal consiglio comunale e vigilata dal Consiglio di Stato, a quella di una commissione ad hoc propugnata dal direttore sig. Lampugnani. C. - Contro questa decisione è diretta la presente appellazione interposta dal sig. Lampugnani nei termini e nei modi di legge. L'appellante fa capo, in ordine, agli art. 56-57 e 58 e seg. OGF e, nel merito, agli art. 83-84 CCS, 12, 14, 15 e 16 legge di att. nonché alla legge 21 maggio 1906 sulla commissione dell'amministrativo. L'appellante conchiude domandando la riforma della querelata decisione nel senso che : 10 in ordine, la commissione dell'amministrativo venga dichiarata incompetente ; 20 nel merito, la risoluzione governativa del 14 maggio 1915 venga confermata in tutti i suoi dispositivi; - Considerando in diritto: L'organizzazione della fondazione Caecia è sorta sotto l'impero dell'antico diritto e cioè del cessato codice civile ticinese. Chiedesi quindi anzitutto se la domanda dell'appellante tendente, alla riforma di detta organizzazione nel senso di affidarne l'amministrazione ad organo diverso di quello istituito sotto l'antico regime, sia retta dall'antico diritto o dal nuovo : questione assai dubbia, poiché a mente dell'art. 7 tit. fu. CCS solo (i diritti) inerenti alle personalità giuridiche già esistenti (l'etendue) de la personalite, der Inhalt der Persönlichkeit)>> sono determinati dal nuovo codice e poiché non è affatto ovvio, che l'organizzazione di una fondazione abbia Prozessrecht. N° 20. 133 tratto ai (! diritti inerenti alla sua personalità giuridica) nel senso di quel disposto. Ma anche a prescindere da questa questione il Tribunale federale deve dichiararsi incompetente. L'appellante infatti ha adita l'autorità di vigilanza in materia di fondazioni e l'ha richiesta di dare alla fondazione Caecia una nuova organizzazione, quella esistente essendo illegale o piuttosto « insufficiente » a mente dell'art. 83 al. 2 CCS : al Tribunale federale come Corte suprema di diritto civile esso domanda anzitutto che proliuei l'incompetenza della Commissione dell'Amministrativo poiché la vertenza era da decidersi in ultima sede dal Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza in tema di fondazioni. Ma tutto ciò che ha tratto alla vigilanza di Ulla fondazione cade nell'ambito, non del contenzioso amministrativo, sibbene dell'amministrativo semplice o, semplicemente, dell'amministrazione. La questione di sapere se la Commissione dell'amministrativo fosse giurisdizione competente non fu e non poteva quindi venir decisa da essa come organo giudiziario, ma come istanza puramente amministrativa. Il CCS (art. 84), che sottopone tutte le fondazioni alla vigilanza di enti pubblici ne afferma e accentua l'elemento <li diritto pubblico, il quale è prevalente nelle fondazioni che, come la fondazione Caecia, sono destinate al bene od all'utile del pubblico o della comunità.. Ne consegue che una contestazione concernente la loro organizzazione non è una causa di diritto civile nel senso dell'art. 56 OGF; - il Tribunale federale pronuncia: Non si entra nel merito dell'appellazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.